



# CITTA' DI VIBO VALENTIA

## SETTORE 6

### Servizio Protezione Civile

**Ordinanza n. 903 del 17.10.2023**

#### IL SINDACO

Premesso:

- che con missiva di cui al protocollo comunale n. 51872 del 17.10.2023 il Dirigente Scolastico rappresenta l'assenza di energia elettrica per domani per lavori ENEL sulla rete elettrica, pertanto essendo la rete di distribuzione idrica dell'edificio collegata all'autoclave non potranno essere utilizzati i servizi igienici per l'assenza di acqua;
- Sentiti gli uffici del Settore 6, i quali confermano per il giorno 18.10 p.v. l'assenza di elettricità e di conseguenza l'assenza di acqua a servizio dell'edificio scolastico;

tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) recita:
- In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato:

- che la carenza idrica nell'attuale sede dell'I.C. "P.E Murmura" sulla SS 18 – località Intonata, Palazzo Gemini, è incompatibile con lo svolgimento del normale servizio scolastico;
- che risulta evidente l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante interventi che possano prevedere la chiusura temporanea delle scuole;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura dell'I.C. "P.E Murmura" sede di Palazzo Gemini per il giorno 18.10.2023;

Visto l'artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

**ordina**

- la chiusura dell'I.C. "P.E Murmura" sede di Palazzo Gemini per il giorno 18 p.v., in relazione alla situazione di criticità igienico sanitaria per l'assenza di fornitura elettrica e conseguente mancanza di erogazione dell'acqua potabile a servizio dell'I.C. "P.E Murmura" sulla SS 18 – località Intonata, Palazzo Gemini;

**dispone**

– che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

**demanda**

al Comandante del Corpo di Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

**informa**

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'arch. Antonio Carmelo Pallone;

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

**informa, inoltre**

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Vibo Valentia entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

**e dispone**

– che la presente ordinanza:

- a) sia notificata, anche a mezzo PEC, al Dirigente Scolastico interessato;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- d) sia comunicata al Settore 6 e al Corpo di Polizia Locale;

Il Dirigente del settore 6  
**Dr. Ing. Claudio Le Piane**



Il SINDACO  
**Avv. Maria Limardo**